

# Riassunto Diritto Amministrativo

RIASSUNTO DIRITTO AMMINISTRATIVO

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA  $\begin{cases} \rightarrow \text{IN SENSO OGGETTIVO: ATTIVITA' X CURA INTERESSI PUBBLICI} \\ \rightarrow \text{" " " " S " : INSIEME STRUTTURE BUCROCRATICHE} \end{cases}$

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA: ATTIVITÀ SVOLTA DA UNA PA A CURA INTERESSI PUBBLICI

CI SONO SERVIZI PUBBLICI EROGATI DA IMPRESE PRIVATE E VICEVERSA

↳ DIRITTO AMMINISTRATIVO: RECENTE, PERVASIVO, ORIGINE GIURISPRUDENZIALE (NO CHIARA STRUTTURA LEGISLATIVA) SPECIALE (POTERI ECCEDONO QUELLI NEI RAPPORTI PRIVATI)

→ DIRITTO AUTORITARIO MA SEMPRE PIÙ COOPERATIVO, APERTO A CLAUSOLE  
DIRITTO COMUNE

↳ TALVOLTA ANCHE SOGGETTI PRIVATI SONO SOTTOPOSTI A DIRITTO AMM

## DIRITTO AMMINISTRATIVO IN PROSPETTIVA INTERNAZIONALE

D.A. PRIMA CHIUSO IN STATO, ORA MEMO (UE, INTERNATIONAL)

DIPENDE SE RISERVA  
È ASSOLUTA O  
RELATIVA

→ Fonte poteri amministrativi → Norme giuridiche (cost, primarie o secondarie)

→ QUANDO POTERE AMMINISTRATIVO RICADE IN COMPETENZA UE, BISOGNA VEDERE MATERIA

→ AMMINISTRAZIONE NAZIONALE AGISCE COME MACCHINA OPERATIVA DIRITTORE

↳ AMMINISTRAZIONE INDIRETTA, FEDERALISMO ESECUTIVO

→ CONTRASTO NORMA VE CON NORMA INTERNA

ANCHE PA DEVE APPLICARE FORMULE

→ SE NORMA UE È SELF EXECUTING, NORMA INTERNA CONTRASTANTE SI DISAPPLICA DIRETTAMENTE

11/11/11, PA APPLICA LEGGE INTERNA CONTRASTANTE

↓ poi si può impugnare

RAPPORTI ANNI NAZIONALI E DIRI INTERNAZIONALI

1) DIREZIONE ASCENDENTE: REGOLE INTERNAZIONALI VINCOLANO AUTORITÀ AMMINISTRATIVE (CEDU)

4. DIREZIONE ASCENDENTE - AMMINISTRAZIONI PROTAGONISTE REGOLAZIONE GLOBALE,  
COLLABORANO CON AMM. ALTRI STATI

- CERU PARAMETRO INTERPOSTO LEGITIMITÀ (ART. 114 COST): NO POSSIBILITÀ DI DISAPPLICARE NORMA NAZIONALE ANTICOMUNICAZIONI, PK NECESSARIO GIUDIZIO COSTITUZIONALE.



## AMMINISTRAZIONE UE

→ SEPARAZIONE AMMINISTRAZIONE DIRETTA/INDIRETTA UE DIMINUITA

→ COLLABORAZIONE ESECUTIVI NAZIONALI E UE.

→ AMBITI IN CUI COMITI ACCENTRATI IN UE.

→ 291 TFUE: STATI ADOTTANO MISURE NECESSARIE X APPLICARE DIRITTO UE, MA, SE NECESSARIE CONDIZIONI UNIFORMI DI ESECUZIONE, STATI Danno COMPETENZE DI ESECUZIONE A COMMISSIONE O CONSIGLIO

## INFLUENZA DIRITTO UE SU AMMINISTRAZIONE NAZIONALE

TRIPLICE → 1) REGOLE UE, IN SETTORI DI COMPETENZA UE, POSSONO DEFINIRE CONTENUTI E FINALITÀ POTERI AMMINISTRATIVI

2) INFLUENZARE REGOLE DI PROCEDURA E RIMEDI

3) CONDIZIONARE REGOLE E PRINCIPI GENERALI

ES. 1) DISCIPLINE EU KE CONDIZIONANO POTERI AUTORIZZATORI E CONCESSORI PA INCIDENTI SU ESERCIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE.

2) DISCIPLINA RIMEDI DATI A PRIVATO X DIFENDERSI DA DECISIONI ILLEGITTIME PA

3) ART. 1 L. 241/1990 ATT. AMM. SEGUE ANCHE PRINCIPI ORDINAMENTO COMUNITARIO ART. 1, C. P. A. → TUTELA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA ASSICURA TUTELA PIENA ED EFFETTIVA SECONDO PRINCIPI COST. E DIRITTO UE

REGOLA ENUNCIATE DA GIURISPRUDENZA CORTE DI GIUSTIZIA

DIRITTO UE STABILISCE REGOLE AZIONE AMMINISTRATIVA

## AMMINISTRAZIONE INDIRETTA, AMMINISTRAZIONE CONGIUNTA, ESECUZIONE DIRETTA

→ SCAMBIARSI INFORMAZIONI

↓ POCO (ESPANSIONE, TRASFORMAZIONE)

→ ACCENTRAMENTO FUNZIONI A LIVELLO UE → INTER → AMMINISTRAZIONE AUTORITÀ NAZIONALI DEVONO SOTTO STARE A DIRETTIVE E POTERI DI CONTROLLO DI UE.

## INTEGRAZIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA & INTEGRAZIONE GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

→ DECISIONE LESIVA STATALE → CIRCUITO GIUDIZIARIO NAZIONALE

→ PROVVEDIMENTO LESIVO COMUNITARIO → CIRCUITO GIUDIZIARIO EUROPEO → TRIBUNALE CORTE DI GIUSTIZIA UE.

## SISTEMA GIUSTIZIA AMM. EU DUE PARTI

↓ NAZIONALE STATI MEMBRI,

↓ COMUNITARIO

CHIAMATO A DIRIMERE CONTROVERSIE OCCASIONATE DA AMMINISTRAZIONE INDIRETTA

COMPETENTE IN CASO DI AMMINISTRAZIONE DIRETTA.



## DIRITTO A TUTELA GIURISDIZIONALE EFFETTIVA

- ↓ 263 TUE: OGNI ATTO VINCOLANTE ADOTTATO DA UE RICORRIBILE DINNANZI A GIUDICE COMUNITARIO
- 19 TUE: STATI STABILISCONO RIMEDI X ASSICURARE TUTELA IN SETTORI DISCIPLINATI DA DIRITTO UE.

47 C

## CONTRASTO PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - LEGGE

- ↳ CONTRASTO CON NORME DI ADOZIONE INTERNE → ILLEGITTIMITÀ →
- ANNULLABILITÀ.

↳ RICORSO DINNANZI GIUDICE AMMINISTRATIVO  
ENTRO 60 GIORNI  
PENA INOPPOGNABILITÀ

→ VIOLAZIONI GRAVI O MACROSCOPICHE

↳ NULLITÀ RILEVABILE E CONTESTABILE IN OGNI TEMPO.

→ CONTRASTO CON NORME EUROPEE

↳ GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA ITALIANA  
CORTE DI GIUSTIZIA

↳ STESSA CATEGORIA DI CONTRASTO CON NORME INTERNE.

↳ POTERE DI ANNULLAMENTO DISCREZIONALE

↳ NON BASTA ILLEGITTIMITÀ, BISOGNA VEDERE EFFETTI KE HA PRODOTTO È AFFIDAMENTO CHE HA INGENERATO.

## CORTI NAZIONALI DECIDONO MOLTE CONTROVERSIE IN CUI È RILEVANTE DIRITTO EUROPEO

↳ RINVIO PREGIUDIZIALE A CORTE DI GIUSTIZIA → 267 TUE

OBBLIGATORIO  
X GIUDICI DI  
ULTIMA ISTANZA,  
FACOLTATIVO X ALTRI.

↳ X INTERPRETAZIONE NORME COMUNITARIE E VALIDITÀ DIRITTO DERIVATO

↳ SOSPENSIONE PROCESSO NAZIONALE FINO A PRONUNCIA CORTE DI GIUSTIZIA,  
CHE PRODUCE EFFETTI VINCOLANTI SU GIUDIZIO A QVO.

↳ COMPETENTE X:

- 1) INTERPRETAZIONE TRATTATI
- 2) VALIDITÀ/INTERPRETAZIONE ATTI  
COMPRESI DA ISTITUZIONI E ORGANI

SUL RINVIO

→ SOLO LA CORTE PUÒ SCIOGLIERE I DOUBBI  
SULLA VALIDITÀ DI UN ATTO UE

## MANCANZA REGOLE PROCEDURALI DIRETTAMENTE POSTE DA DIRITTO UE

↳ STATI APPLICANO REGOLE LORO

↳ ECCEZIONI QUANDO TALI REGOLE RENDEREBBERO IMPOSSIBILE O TROPPO DIFFICILE  
PROTEZIONE DIRITTI

→ AUMENTO DISCIPLINE PROCEDURALI DI ORIGINE COMUNITARIA.

↳ PROMOTORI: CORTE DI GIUSTIZIA, PARLAMENTO, CONSIGLIO CON DIRETTIVE



CORTE DI GIUSTIZIA: CORREGGE REGOLE PROCESSUALI TRAMITE RINVIO PREGIUDIZIALE.  
PARLAMENTO, CONSIGLIO: CORPO GENERALE DI REGOLE PROCEDIMENTI ENTRATE IN SISTEMI NAZIONALI.

### TUTELA IN CASO DI AMMINISTRAZIONE CONGIUNTA

- CORTE DI GIUSTIZIA: CIASCUN GIUDICE HA COMPETENZA ESCLUSIVA A SINDACARE LEGITTIMITÀ ATTI DEL PROPRIO ORDINAMENTO
- CIASCUN SISTEMA GIUDIZIARIO CONTROLLA ATTI AMMINISTRATIVI SUE AMMINISTRAZIONI ANCHE SE ATTI PREPARATORI COMPIUTI IN ALTRO ORDINAMENTO.

### TUTELA IN CASO DI AMMINISTRAZIONE DIRETTA

→ CIRCUITO COMUNITARIO (TRIBUNALE, CORTE DI GIUSTIZIA).

→ RICORSI DI NATURA AMMINISTRATIVA (~~MEDIATORE EUROPEO~~) - MEDIATORE EUROPEO

→ RICORSO AD ORGANI INTERNI  
AD AMMINISTRAZIONE MA CON AUTONOMA  
RAPIDITÀ E CONFINITÀ, CONSENTONO ANCHE  
CONTROLLO DI MERITO.

→ NON PUÒ EMETTERE DECISIONI  
VINCOLANTI MA PUÒ DIALOGARE CON  
AMMINISTRAZIONI AFFINCHE INTERROBANO  
PRASSI NEGATIVE.

### TUTELA GIURISDIZIONALE; AZIONI DAVANTI A CORTE DI GIUSTIZIA

→ AZIONE DI ANNULLAMENTO (263 TFEU): IMPUGNAZIONE X VALIDITÀ ATTI ORGANI UE.

CONDIZIONI: DIFETTO ATTO ~~X~~ ~~MA~~ ~~MA~~ RIGUARDANTI AUTORITÀ CHE LO HA EMANATO, MANCATO  
RISPETTO REGOLE CHE VINCOLANO AMMINISTRAZIONE SU PIANO SOSTANZIALE/  
MANCATA OSSERVANZA FORME E PROCEDURE PER EMANARE DECISIONE,  
CATTIVO USO DISCREZIONALITÀ.

→ AZIONE IN CARENZA: PARTE LAMENTA MANCATA ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO CHE  
LE ISTITUZIONI ERANO TENUTE AD ADOTTARE

→ ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITÀ: ASSICURA SINDACATO INCIDENTALE SU ATTI DI PORTATA  
GENERALE.

→ AZIONE RISARCITORIA X DAMMI DERIVANTI DA CONDOTTA ISTITUZIONI EU.

PRIVATO PUÒ FARE RICORSO PER → ATTI DI CUI È DESTINATARIO FORMALE, OVVERO DECISIONI ESPRESSAMENTE  
RIVOLTE A TALE SOGGETTO.

→ ATTI CHE LO COLPISCONO IN QUANTO TERZO

→ ATTI REGOLAMENTARI CHE NON PREVEDONO MISURE DI ESECUZIONE  
(OCCORRE NORMALMENTE KE SIANO PREVISTE MISURE APPLICATIVE CHE  
ATTUANO, NEL CASO CONCRETO, LA DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE).

### PRINCIPIO DI LEGALITÀ

→ NEI RAPPORTI FRA CITTADINI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, QUESTE POSSONO ESERCITARE SOLO  
POTERI CHE HANNO FONDAMENTO NELLA LEGGE CHE LE ISTITUISCE, SEGUENDO LE PRESCRIZIONI  
E PERSEGUENDO I FINE CHE LA LEGGE IMPONE.

→ ORGANI GIURISDIZIONALI CHE VERIFICANO LEGITTIMITÀ ATTI ASSUNTI DA POTERE ESECUTIVO

→ LEGITTIMAZIONE PUBBLICI POTERI → PRINCIPIO DI DEMOCRATICITÀ → VOLONTÀ POPOLARE

→ COST → PRINCIPI DI LEGALITÀ, IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO P.A.

→ RISERVE DI LEGGE PRECISANO AMBITI E LIMITI ATTRIBUZIONI POTERE ESECUTIVO RISPETTO  
AD AREA RISERVATA A POTERE LEGISLATIVO.



→ CORTE COST → STATUTO COST PA E SUA AZIONE, CON RIGUARDO A LEGALITÀ FORME E LEGALITÀ SOSTANZIALE IN ESERCIZIO POTERI AMMINISTRATIVI.

### FONTI DIRITTO AMMINISTRATIVO

→ LE FONTI UE SONO IDONEE SIA A FORNIRE ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSIVE O CONCORRENTI X PA NAZIONALI, SIA A DEFINIRE E VINCOLARE AGIRE PA NAZIONALI

→ NORME SECONDARIE, ESPRESSIONE AUTONOMIA NORMATIVA DI PA, A COMINCIARE DA GOVERN. V.  
↳ MOLTO DIVERSE RTTA LORO SOTTO PROFILO: SOGGETTIVO, OGGETTIVO, DEGLI EFFETTI.  
↳ EMANATE DA SOGGETTI (AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI) RICONDUCIBILI A POTERE ESECUTIVO.  
↳ TROVANO FONDAMENTO E LIMITE IN LEGGI PRIMARIE.  
SOGGETTI PUBBLICI E ATTIVITÀ NORMATIVA SUBORDINATI A LEGGE.

→ NORMAZIONE SECONDARIA È IN 1° LUOGO ATTUAZIONE NORMAZIONE PRIMARIA E SOLO LADDVÈ LEGGE NON DISPONGA CON PARTICOLARE GRADO DI DETTAGLIO, LA POTESTÀ NORMATIVA SECONDARIA POTRÀ AVER PIÙ DISCREZIONALITÀ IN DECISIONE DEFINIZIONE ASTRATTA FATTISPECIE PRECETTIVA

### CRITERI X DISTINGUERE FRA ATTI NORMATIVI E ATTI AMMINISTRATIVI

→ ASTRATTEZZA / GENERALITÀ: NON FUNZIONA XCHÈ CI SONO ATTI AMMINISTRATIVI + ASTRATTI / GENERALI DI ATTI NORMATIVI.

→ MEGLIO CRITERIO FORMALE KE FONDA NATURA NORMATIVA DI UN ATTO SULLA BASE DI ESPRESSE PREVISIONI DI LEGGE.

→ DIVERSI TIPI DI NORME SECONDARIE:

↳ REGOLAMENTO: ESPRESSIONE AUTONOMIA NORMATIVA DI OGNI PA ED ENTE PUBBLICO.  
↳ SI DISTINGUONO SOTTO PROFILO SOGGETTIVO, PROCESSI

→ REGOLAMENTI GOVERNATIVI E MINISTERIALI

↳ REGOLAMENTI ESECUTIVI: ASSICURARE ESECUZIONE LEGGI E R.G.S.

↳ " " ATTUATIVI E INTEGRATIVI → SI ASSICURA ATTUAZIONE E INTEGRAZIONE I. E D.Lgs. RECANTI NORME DI PRINCIPIO

↳ REGOLAMENTI INDIPENDENTI: DISCIPLINANO MATERIE IN CUI MANCHI DISCIPLINA DA PARTE DI I. E ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE.

→ REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

→ REGOLAMENTI DI DELEGIFIGAZIONE: CONSENTONO ABROGAZIONE NORME DI LEGGE PREVIGENTI E LORO SOSTITUZIONE CON NORME SECONDARIE DI SEMPLIFICAZIONE



→ LEGGE DISCIPLINA PROCEDURE E FORME X EMANAZIONE REGOLAMENTI GOVERNATIVI

ADOTTATI CON DECRETO PR. REP. PREVA DELIBERAZIONE  
CONS. MIN., SENTITO PARERE CONSIGLIO DI STATO. SOTTOPOSTI  
A VISTO E ~~AM~~ REGISTRAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI E PUBBLICATI  
IN GAZZETTA UFFICIALE.

→ REGOLAMENTI DECRETI MINISTERIALI INVECE EMANATI CON DECRETO DEL MINISTRO, PREVA  
COMUNICAZIONE A PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SENTITO PARERE CONSIGLIO  
DI STATO E CORTE DEI CONTI. PUBBLICATI IN GAZZ. UFF.

### POTESTÀ NORMATIVA SECONDARIA ENTI PUBBLICI

→ NON TUTTI HANNO LA STESSA POTESTÀ

→ STATUTI: NORME ORGANIZZATIVE DELL'ENTE CHE LI ADOTTA

→ POTESTÀ REGOLAMENTARE NEI LIMITI CHE LA L. PONE COME INDEROGABILE X  
L'AUTONOMIA NORMATIVA DI TALI ENTI.

→ COMUNI, LE PROVINCE, LE CITTÀ METROPOLITANE HANNO POTESTÀ NORMATIVA ANALOGA A QUELLA  
DELO STATO, MA PROCEDIMENTI E FORME DIVERSI DETTATI DALLE LEGGI E DALLE  
NORME STATUTARIE APPLICABILI A CIASCUN ENTE PUBBLICO

### ORDINANZE DI NECESSITÀ E DI URGENZA

→ PREVEDE CHE, IN CASI ECCEZIONALI DI NECESSITÀ E URGENZA, LE P.A. SIANO AUTORIZZATE  
A EMANARE ATTI A CONTENUTO PRECETTIVO, NON PREDETERMINATO, DEROGATORIO RISPETTO ALLA  
DISCIPLINA NORMATIVA ORDINARIA, X FAR FRONTE A SITUAZIONI DI EMERGENZA.

→ ORDINANZE DEV. RISPETTORE FINE PUBBLICA INDIVIDUATO DA LEGGE

// SINDACI

// AUTORITÀ SANITARIA

// AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA

NEI LIMITI COST. E PRINCIPI GENERALI ORDINAMENTO

→ SIMILI SV. I BANDI MILITARI, IN TEMPO DI GUERRA.

→ OGGI FUGA DAL REGOLAMENTO FUNZIONE DI REGOLAZIONE AMMINISTRATIVA.

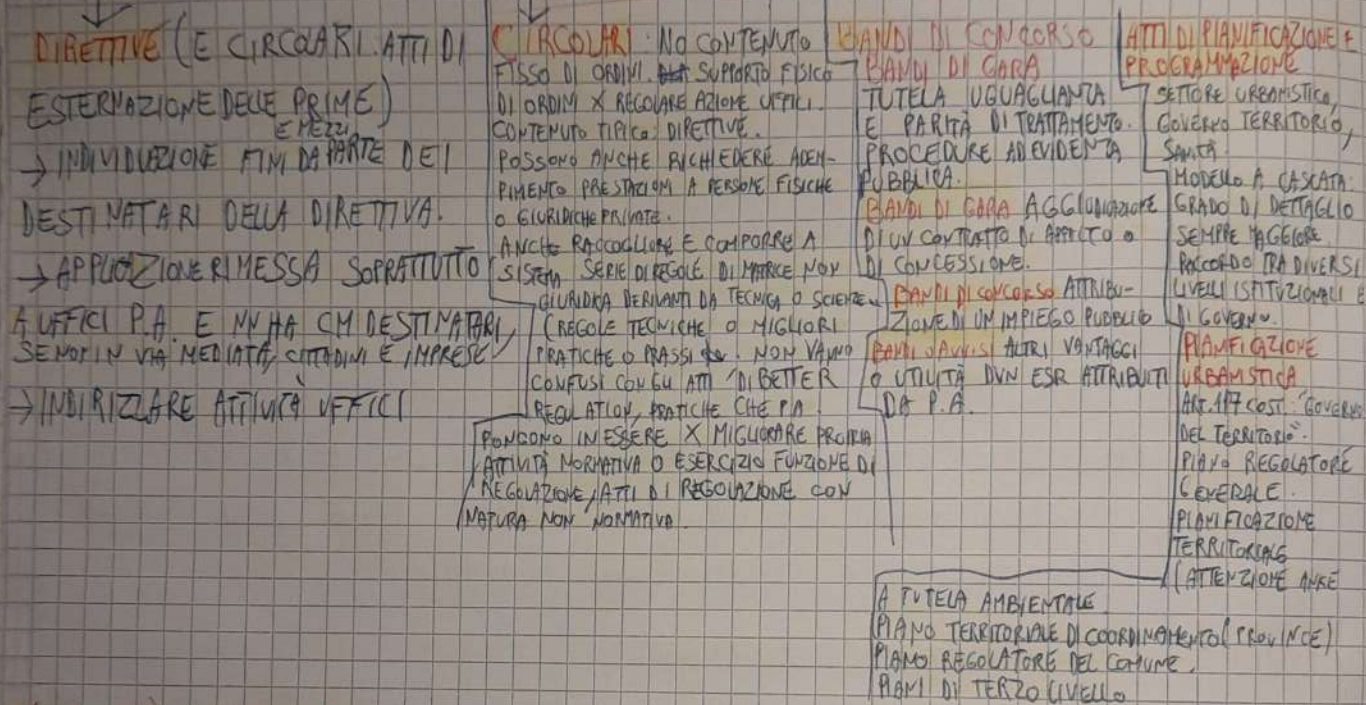
→ AMMINISTRAZIONI NON USANO POTERE NORMATIVO, ESPRESSIONE DELL'AUTONOMIA NORMATIVA DELLO  
STATO E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI. AMM. USANO ATTI ESPRESSIONE DELL'AUTARCHIA, CIOÈ  
DEL NORMALE POTERE AMMINISTRATIVO (ORDINI: PRECISO COMANDO DI FARE, NON FARE O  
PRESTARE). NON TUTTI GLI ORDINI HANNO VALENZA DI ATTO DI REGOLAZIONE. CI  
VUOLE LA CARATTERISTICA DELLA GENERALITÀ. ATTI AMMINISTRATIVI DI REGOLAZIONE  
SONO ATTI D'ORDINE CON I QUALI UNA P.A. NON GETTA LA REGOLA DEL CASO



SINGOLO (IN QUEL PRECISO MOMENTO), MA PREDETERMINA UNA REGOLA SUSCETTIBILE DI APPLICAZIONE FUTURA A PIÙ DESTINATARI ALL'OCCORRERE DI DETERMINATE CIRCOSTANZE DI FATTO.

→ GLI ATTI DI REGOLAZIONE SONO MOLTEPLICI

VEDIAMO GLI ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI



## AUTORITÀ INDIPENDENTI

→ FANNO RICORSO AD ATTI CON FUNZIONE DI REGOLAZIONE DI NATURA NON NORMATIVA

→ **DELIBERE** (TAHVOLTA ANCHE ATTI NON GENERALI), AD ES. REGOLANO DETERMINATE SITUAZIONI DI FATTO  
→ **LINEE GUIDA**: CONTENUTI GENERALI E ASTRATTI, FUNZIONE DI REGOLAZIONE, INDIRIZZO. COME DIRETTIVE MA PIÙ DETTAGLIATE.

NON ESISTE UNA RISERVA DI AMMINISTRAZIONE IN COST. COME ESISTE UNA RISERVA DI LEGGE  
→ SOLUZIONE: CONDIVISIONE POTERE AMMINISTRATIVO CON GOVERNI, CHE HANNO INIZIATO AD AMMINISTRARE PER LEGGE. CMQ COST. RICONOSCE PREROGATIVE GOVERNO E P.A.

NORME DI ATTRIBUZIONE DEL POTERE AMMINISTRATIVO. BASE GIURIDICA DEL POTERE AMM.

POTERE AMM. DV ESR ESR. TROVARE FONDAMENTO IN UNA NORMA CHE DEFINISCA:

- 1) RAGIONI/FINI X CUI POTERE DOVRÀ ESSER ESERCITATO.
- 2) PRESUPPOSTI X GIUSTIFICARE ESERCIZIO.
- 3) CONDIZIONI CUI ES. POTERE SUBORDINATO.
- 4) LIMITI DI TEMPO, SPAZIO, LUOGO, MISURA.

L'ESERCIZIO DEL POTERE È DOVEROSO (OBBLIGO DI SODDISFARE BISOGNI/INTERESSI)



→ NORME CHE DEFINISCONO LA COMPETENZA: DISTRIBUISCONO POTERE TRA I DIVERSI UFFICI DI CUI SI COMpongono LE P.A.

→ ART. 24 COST. TUTELA DIRITTI E INTERESSI LEGITTIMI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE SI RELAZIONANO CON P.A. → NECESSITÀ NORME ATTRIBUTIVE

↳ P.A. ESERCITANO IN MANIERA UNILATERALE E AUTORITATIVA IL LORO POTERE, SENZA NECESSITÀ DI CHIEDERE CONSENSO A PRIVATI LA CUI SFERA GIURIDICA PUÒ ESSERE INCISA DA TALE ESERCIZIO.

↳ LEGGE CONTROLLA, INDIRIZZA E LIMITA POTERE AMMINISTRATIVO

NORME CHE ATTRIBUISCONO IL POTERE: INDIVIDUANO UFFICI COMPETENTI, FINI, PRESUPPOSTI, CONDIZIONI, LIMITI DI ESERCIZIO.

NORME CHE DISCIPLINANO LE FORME DELL'ESERCIZIO DEL POTERE: PROCEDIMENTO, TEMPI, FORME

NORME DI RELAZIONE CONTENGONO LIMITI A ESERCIZIO POTERE AMM., LIMITI POSTI DA LEGISLATORE NELL'INTERESSE INDIVIDUALE DEI CITTADINI.

NORME DI AZIONE INDIRIZZATE SOLO A AMM., REGOLANO MOMENTI FONDAMENTALI AZIONE AMM.

→ RARAMENTE NORME PREDETERMINANO COMPLETAMENTE ES. POTERE AMM., È IMPORTANTE ANCHE INTERESSE PUBBLICO CUI AZIONE AMM. DEVE ESSERE FINALIZZATA. È ILLEGITTIMO ES. POTERE NON FINALIZZATO A SCOPO INDIVIDUALE.

1) PRINCIPI CHE PRESIDIANO E GARANTISCONO IL RAGGIUNTO DEL PUBBLICO INTERESSE

→ PRINCIPIO DI ECONOMICITÀ, DI SEMPLICITÀ E CELERITÀ, DI DIVERSITÀ, DIVIETO AGGRAVAMENTO PROCEDIMENTO

→ PRINCIPIO DI EFFICACIA.

2) PRINCIPI CHE ASSICURANO CHE AZIONE AMM. SIA SVOLTA NEL RISPETTO INTERESSI DEI PRIVATI COINVOLTI IN ESERCIZIO POTERE.

→ PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ

→ PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA.

→ PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

→ PRINCIPIO DI TRASPARENZA

→ PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO (OBBLIGO DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE IN RAPPORTI TRA CITTADINO E P.A., TUTELA INTERESSI PRIVATI COINVOLTI.)

→ PRINCIPIO DI CONTINUITÀ

→ REGOLE NON GIURIDICHE CHE GUIDANO E LIMITANO ES. POTERE AMM. REGOLE SOCIALI E VALORI DI GIUSTIZIA.

→ DOTTRINA HA AFFERMATO LA LORO ESISTENZA MA CONTROVERSA LA LORO RILEVANZA GIURIDICA



→ LE P.A. PSN ANKE AUTOLIMITARSI, CIOÈ PREDETERMINARE CRITERI E REGOLE CUI ISPIRARSI NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI PUNTUALI (TALVOLTA LAI. LO CHIEDE A.P.A.).

→ DIVERSE TIPOLOGIE DI POTERE AMM., IN RAGIONE DI AMPIEZZA E GRADO DI LIBERTÀ E DISCREZIONALITÀ CHE RISPETTO AI LIMITI ESTERNI AL SUO ESERCIZIO RESIDUA

IN CAPO A P.A.

## POTERE VINCOLATO

AMM. HA SOLO COMPITO DI VERIFICARE SE RIGOROSI TUTTI PRESUPPOSTI DI FATTO E CONDIZIONI AL CUI INVERAMENTO LA NORMA ATTENTIVA DEL POTERE FA DISCENDERE DOVERE X AMM. DI ADOTTARE PROVVEDIMENTO, I CUI EFFETTI SONO ANCH'ESSI RIGIDAMENTE PREDETERMINATI DA LEGGE.

ATTI DI ACCERTAMENTO COSTRUTTIVO:  
ISCRIZIONI IN CATEGORIA O ORGANIZZAZIONE  
REGISTRARI  
ASSEGNAZIONI  
ESENZIONI.

## II. POTERE DISCREZIONALE

DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA:  
INTERPRETAZIONE PREVISIONE  
LEGISLATIVA, DEFINIZIONE FATTORE PERCETTIVA CONCRETA  
DECIDERE SE ESERCITARE O NO IL POTERE IN PROCEDIMENTI AMM. INIZIATIVA OFFICIOSA. DECIDERE CONTENUTO ESSENZIALE PROVVEDIMENTO. DETERMINAZIONE

MOMENTO OPPORTUNO NEL QUALE ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO  
AMMISSIONI  
AUTORIZZAZIONI  
CONCESSIONI  
ORDINI  
DISPENSE  
SOLLECITAZIONI

## VALUTAZIONI DI MERITO

MERITO AMM.: VALUTAZIONI SPONNITE DI OGNI VINCOLO. NON TROVANO NELLA LEGGE ALCUN LIMITE SIGNIFICATIVO. APPREZZAMENTO DI MERITO OPPORTUNITÀ.  
VALUTAZIONE NON ANCORATA AL PARAMETRO LEGALE. NON SOGGETTIBILE DI UN SINDACATO GIURISDIZIONALE.

## VALUTAZIONI TECNICHE

VALUTAZIONI FRUTTO DI APPLICAZIONE DI REGOLE SCIENTIFICHE, NON VALUTAZIONE DISCREZIONALE DI QUALI SIANO INTERESSI MERITEVOLI DI TUTELA.  
SEPARAZIONE TRA VALUTAZIONE TECNICA E DECISIONE AMM.  
VAL. TECN. IN CAPO A ESPERTI RICONOSCIBILI A CORA TECNICA. SEPARAZIONE SU PIANO PROCEDIMENTALE. RICONOSCIMENTO VALUTAZIONE TECNICA A FASE STRUTTURALE E NON IN QUELLA DECISORIA SUL PIANO ORGANIZZATIVO. ATRIBUZIONE DIVERSE FASI AD UFFICI DIVERSI.

INTERESSI  
CLASSI DI

→ GIUR  
TUTELA

→ ORGAN  
DALL'OR

→ ART. 9

→ IN RORG.

PROBLEMA

INDICI

INGERE

P.A.

→ QUE

→ NOZIO

→ A CER

L'ATTIVITÀ DELLE P.A. PUÒ ESSERE

ESERCIZIO DI POTERI AUTORIZZATIVI E UNILATERALI

ORDINARIA CAPACITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO

VALGONO NORME DI DIRITTO COMUNE  
(ART. 1 COMMA 1659 L. 241/1990)

INTERESSE LEGITTIMO

PRIVATO SI RELAZIONA CON AUTORITÀ AMM. TITOLARE DI UN POTERE AUTORIZZATIVO

REALIZZAZIONE INTERESSE PRIVATO È POSSIBILE SOLO OV CIO È CONSENTITO DA FAVOREVOLE ESERCIZIO POTERE

DIRITTO SOGGETTIVO

IL TITOLARE È INVESTITO DIRETTAMENTE DEL POTERE DI REALIZZARE UN SUO INTERESSE

INTERESSE LEGITTIMO: PRIVATO È COSTRETTO A DIALOGARE CON PUBBLICO POTERE X CONSERVARE UN BENE DELLA VITA O UNA DISCIPLINA FAVOREVOLE DEL PROPRIO INTERESSE.

TUTELA INTERESSE LEGITTIMO: AZIONE DI ANNULLAMENTO, AZIONE AVVERSO SILENZIO-INERZIA AMM  
TUTELA RISARCITORIA. UNICO MODELLO PROCESSUALE REINTEGRATORIO-RESTITUTORIO

→ TUTELA RISARCITORIA NON SI LIMITA A RIPARAZIONE X EQUIVALENTE, MA ANCHE TUTELA REINTEGRATORIA IN FORMA SPECIFICA: POTERE DI ANNULLARE ATTI ILLEGITIMI MA ANCHE ORDINARE AD AMM. UN FACERE, NON FACERE, DARE, PRAESTARE

→ ES. POTE. AMM. INCIDE IN MODO NEGATIVO SU SFERA GIURIDICA DESTINATARIA, INTERESSI LEGITTIMI DI TIPO OPPOSITIVO → INTERESSI OPPOSITIVI

→ POT. AMM. FAVOREVOLE X PRIVATO, INTERESSI LEGITTIMI SARANNO PRETENSIVI



- X 1 2, STESSI MEZZI DI TUTELA. 1° DI SOLITO TR-VAPO SODDISFAZIONE  
 ANKE SOLO GRAZIE A PRONUNCIA DI ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO LIMITATIVO  
 → 2° RICHIEDONO PRONUNCIA DI CONDANNA DI AMM. A RENDERE PRESTAZIONE PRETESA  
 DAL PRIVATO.

**INTERESSI DIFFUSI**: SUPERANO DIMENSIONE INDIVIDUALE, ATTRIBUITI A CATEGORIE, GRUPPI O CLASSI DI SOGGETTI

- LEGGE SU PROCED. AMM. CONSENTE A ASSOCIAZIONI O COMITATI COSTITUITI QUALI PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO E PARTECIPARE AD ESO.  
 → PROCESSO KE HA ABILITATO UN SINGOLO AD AGIRE IN GIUDIZIO A TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI

→ GIURISPRUDENZA - LEGISLATORE HA PREVISTO SPECIALE LEGITTIMAZIONE A RICORRERE X TUTELA INTERESSI AMBIENTALI O DEI CONSUMATORI

→ **ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**: SISTEMA COORDINATO DI UOMINI, RISORSE E MEZZI PREDISPOSTI DALL'ORDINAMENTO X IL PERSEGUIMENTO DI DETERMINATI FINI.

→ **ART 97 COST.**: PUBBLICI UFFICI ORGANIZZATI SECONDO DISPOSIZIONI DI LEGGE.

- RISERVA DI LEGGE RELATIVA: ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PUÒ ESSERE RIMESSA SIA A FONTI SUBLEGISLATIVE, SIA A FONTI DI NATURA NON NORMATIVA.

→ IN BORG. AMM. ANCHE SOGGETTI PRIVATI, O CMQ ESTRANEI A P.A. MA KE SVOLGONO ATTIVITÀ DI CURA DEGLI INTERESSI PUBBLICI.

**ORE CATEGORIE** → 1) AMM. STATO: MINISTRI, AGENZIE, AZIENDE, ORGANI AUSILIARI STATO, AUTORITÀ AMM. INDIPENDENTI

2) AMM. DEL GOVERNO LOCALE: REGIONI, PROVINCE, COMUNI, CITTÀ METROPOLITANE.

3) AMM. XENTI: ALTRE AMM.

**PROBLEMA DI INDIVIDUARE GLI ENTI PUBBLICI**

NATURA PUBBLICA → APPLICAZIONE NORME PARTICOLARI, PRIVILEGI.

→ **ART. 4 L. 70/1975**: NESSUN NUOVO ENTE PUBBLICO PUÒ ESSERE COSTITUITO O RICONOSCIUTO SE NON X L.

→ QUALIFICAZIONE LEGISLATIVAMENTE CHE ENTE PUBBLICO È L'INDEE + SICURO DELLA NATURA PUBBLICA DI UN ENTE.

**INDICI DI RICONOSCIMENTO DELLA NATURA PUBBLICA DI UN ENTE**: ESISTENZA SISTEMA DI CONTROLLI PUBBLICI, INGERENZA STATO O ALTRE P.A. NELLA NOMINA E REVOKA ORGANI DIRETTIVI, PARTECIPAZIONE STATO O ALTRE P.A. A SPESE DI GESTIONE, FINANZIAMENTO PUBBLICO.

→ QUESTI REQUISITI DEVN ESR PRESENTI CUMULATIVAMENTE

→ **NOZIONE FUNZIONALE ENTE PUBBLICO**: UNO STESSO SOGGETTO PUÒ AVR NATURA PUBBLICA RISPETTO A CERTI FINI E NO AD ALTRI (ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO).



## CLASSIFICAZIONE ENTI

### → ENTI TERRITORIALI E NON TERRITORIALI

→ ENTI AD AUTONOMIA FUNZIONALE, CM, UNIVERSITÀ, PERSEGUONO FINE ISTITUZIONALI PROPRI, RAPPRESENTANO CATEGORIE DI INTERESSI.

→ ENTI STRUMENTALI: DIPENDONO DA ALTRI ENTI E LA LORO MISSIONE È REALIZZARE INTERESSI PUBBLICI STRETTAMENTE SERVENTI QUELLI PRINCIPALI APPARTENENTI A ENTI TERRITORIALI.

→ ENTI AUSILIARI: COADIUVARE ENTI TERRITORIALI NEL PERSEGUIMENTO DEI LORO FINE.

→ ENTI PUBBLICI ECONOMICI, SVOLGONO ATTIVITÀ ESCLUSIVAMENTE O PREVALENTEMENTE IMPRENDITORIALE, SOLO INDIRETTAMENTE SATISFATTIVI DI BISOGNI COLLETTIVI PRIMARI.

### 1) UFFICI UNITÀ DI BASE DELL'ORGANIZZAZIONE

→ // DIVERSI TRA LORO

→ // COSTITUITI DA PERSONE, RISORSE FINANZIARIE, MEZZI STRUMENTALI

→ ATTIVITÀ ENTE = SOMMA ATTIVITÀ DEI SUOI UFFICI.

→ ATTIVITÀ UFFICI KE HANNO SOLO RILEVANZA INTERNA → **MERI UFFICI**

→ ~~ATTI~~ **ADOZIONE** DI ATTI CHE IMPEGNANO ENTE VERSO ESTERNO & INCIDONO

SULLA SFERA GIURIDICA SOGGETTIVA ATTIVA → **UFFICI ORGANI** ADOTA

PUÒ ESERCITARE UNICAMENTE I POTERI CHE LA NORMA GIURIDICA SPECIFICAMENTE GLI ASSEGNA

→ ATTI GIURIDICI CHE POSSONO ASSUMERE NATURA DI ATTI AMMINISTRATIVI O ATTI DI DIRITTO PRIVATO.

## CLASSIFICAZIONE ORGANI

**ORGANI ESTERNI** → EFFETTI DIRETTI SU DESTINATARIO ATTO AMMINISTRAZIONE

// **INTERNI** → // // SU ALTRI ORGANI AMM ED EFFETTI SOLO INDIRETTI NEI CONFRONTI DEI TERZI

// **MONARCHICI** → COMPOSTI DA 1 PERSONA (SINDACO COMUNE)

// **COLLEGIALI** → // // + //, QUORUM STRUTTURALE O COSTITUTIVO, QUORUM DELIBERATIVO O FUNZIONALE.

// **POLITICI** → DEFINISCONO OBIETTIVI, PROGRAMMI, INDIVIDUANO RISORSE UMANE E MEZZI DA DESTINARE A DIVERSE ARTICOLAZIONI ENTE

// **ESECUTIVI** → ADOTTANO ATTI E PROVVEDIMENTI AMM. PUNTUALI ATTRAVERSO CUI VENGONO REALIZZATI OBIETTIVI. COMPETENZA IN GESTIONE FINANZIARIA, TECNICA, AMM.

// **ATTIVI**

// **CONSULTIVI**

// **DI CONTRACCIO**



## // TECNICI

### // A COMPETENZA GENERALE

#### // ORDINARI

// STRAORDINARI POSSONO OPERARE AL POSTO O IN SOSTITUZIONE ORGANI ORDINARI, X FAR FRONTE A SITUAZIONI PARTICOLARI, CONTINGENTI O DI NECESSITÀ E URGENZA, O X REALIZZARE SPECIFICI OBIETTIVI DELL'ENTE A CUI APPARTENGONO.

## IL RAPPORTO ORGANICO

ATTI POSTI IN ESSERE DA ORGANI IMPUTATI NON A PERSONE FISICHE O A ORGANO AMM., MA A ENTE A CUI QUEST'ULTIMO APPARTIENE. IMPUTAZIONE AD ENTE È UNA **FINZIONE**, SIMILE A RAPPRESENTANZA MA LÌ CI VUOLE PROCURA, NON VA BENE X AMM.

IN AMM. NON SOLO EFFETTI ATTIVITÀ, MA ANCHE ATTIVITÀ PERSONA FISICA CHE AGISCE È DIRETTAMENTE IMPUTATA AD ORGANO E QUINDI ALL'ENTE

→ ORGANO, INFATTI, NON AGISCE IN NOME E X CONTO DELL'ENTE A CUI APPARTIENE, AGISCE ESSENDO ESSO STESSO L'ENTE.

→ LA PERSONA FISICA PREPOSTA ALL'ORGANO IN AGISCE IN NOME E X CONTO ORGANO, MA AGISCE ESSENDO EGLI STESSO L'ORGANO, E QUINDI, ESSENDO EGLI STESSO L'ENTE.

### → RAPPORTO ORGANICO

#### ○ RAPPORTO DI IMMESIMAZIONE ORGANICA

→ PERSONA FISICA IRRILEVANTE, IRRILEVANTI SUA CAPACITÀ E SUOI ERRORI

→ ATTO DIRETTAMENTE IMPUTATO ALL'ENTE, LA SUA VALIDITÀ DIPENDE DAL RISPETTO DELLE NORME GIURIDICHE CHE DISCIPLINANO ATTIVITÀ ENTE.

→ XCHÉ PERSONA FISICA AGISCA CM ENTE OV SUSSISTERE UN PREVIO RAPPORTO GIURIDICO

→ **RAPPORTO DI SERVIZIO**: RAPPORTO GIURIDICO BILATERALE DI CARATTERE PATRIMONIALE CHE INDIVIDUA IL COMPLESSO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEL DIPENDENTE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO.

→ **RAPPORTI ONORARI** → ~~MA~~ COL TEMPO SI COMINCIA A RICONOSCERE AI TITOLARI ONORARI UN'INDENNITÀ X LO SVOLGIMENTO DELLA CARICA.

POTESI: RISULTA INVALIDO RAPPORTO ONORARIO O DI SERVIZIO, PK ATTO DI INVESTITURA INVALIDO PK IN ORIGINE, NULLO O ANNULLATO.

→ **FUNZIONARIO DI FATTO**: CHI AGISCE CM ORGANO APPARE DI FATTO CM TALE, PUR NON ESSENDOLO DI DIRITTO. CIO' X TUTELARE BUONA FEDE DI CHI SI INTERFACCIA CON FUNZIONARIO.

→ GIURISPRUDENZA RITIENE EFFICACI ATTI ADOTTATI DA FUNZIONARIO DI



## RELAZIONI ORGANIZZATIVE

- ORGANO E UFFICI AGISCONO IN STRETTA CONNESSIONE.
- RAPPORTI SIA TRA UFFICI E ORGANI DELLA STESSA AMM., SIA TRA STRUTTURE DI AMM. DIVERSE.

↳ RELAZIONI TRA UFFICI → RILEVANZA MERAMENTE INTERNA  
↳ RELAZIONI // ORGANI → GIURIDICAMENTE RILEVANTI X ORDINAMENTO

→ RELAZIONI DI SOVRAORDINAZIONE - SUBORDINAZIONE

→ RELAZIONI DI EQUIORDINAZIONE

↳ IN PASSATO → MODELLO DI SOVRAORDINAZIONE GERARCHICA (POTERE D'ORDINE, POTERE SOSTITUTIVO)  
↳ INADEGUATO

↳ OGGI MODELLO ORGANIZZATIVO X COMPETENZA

↳ ORGANI DISTINTI E SI RAPPORTANO SULLA BASE DELLE SFERE DI COMPETENZA STABILITE X LEGGE.

↳ POTERE DI DIRETTIVA → ATTRIBUITO AD ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

↳ DIRETTIVA INDIVIDUA OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE, VINCOLA ORGANI ESECUTIVI AL LORO PERSEGUIMENTO, MA CONSERVA IN CAPO A QUESTI ULTIMI L'AUTONOMIA NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ TRAMITE LE QUALI SEGUIRE IL RISULTATO.

## I RAPPORTI DI LAVORO PRESSO LE P.A.

→ FINO A 1993 NON CONTRATTO DI LAVORO.

↳ DOPO 1993: PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO, PASSAGGIO DA UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO SECONDO MODELLO UNILATERALE-AUTORITATIVO A RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE P.A.

↳ RAPPORTO DI LAVORO INCENTRATO SU CONTRATTUALIZZAZIONE COLLETTIVA E INDIVIDUALE.

→ DISCIPLINA IN d.lgs. 165/2001

→ PUBBLICO IMPIEGO REGOLATO DA DISCIPLINA PRIVATISTICA IN MODO QUASI = A QUELLO PROPRIO DI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO → CONTROVERSIE ATTINENTI A PROFILO CONTRATTUALE DEVOLTE A GIURISDIZIONE GIUDICE ORDINARIO.

→ CATEGORIE PROFESSIONALI ESCLUSE DA PRIVATIZZAZIONE: SI PUÒ CONTINUARE A PARLARE DI PUBBLICO IMPIEGO → MAGISTRATI, FORZE ARMATE, PROF. UNI, AVVOCATURA STATO → FIGURE DISCIPLINATE DA NORME SETTORIALI DI DIRITTO PUBBLICO.